





ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE

TRA

L'Università di Foggia codice fiscale n. 94045260711, con sede legale in Foggia, via A. Gramsci n. 98/91, nella persona della Prorettrice vicaria, prof.ssa Milena Rita Grazia Sinigaglia, domiciliata per la carica presso la sede legale dell'Ente, in seguito denominata "Università"

Ε

La Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari (FIDAPA), codice fiscale n. , con sede legale in Via , nella persona della Presidente della sezione Fidapa – Foggia Capitanata, domiciliata per la carica presso la sede legale dell'Ente rappresentato, in seguito denominata "FIDAPA" insieme indicati come "le Parti"

PREMESSO CHE

- l'Università, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali con riferimento alle attività di terza missione/impatto sociale, considera essenziale lo sviluppo delle relazioni e sinergie con enti pubblici e privati che operano nel campo della ricerca e della cultura attraverso accordi di collaborazione con ricadute positive sul territorio mediante la trasmissione della conoscenza scientifica;
- l'Università, per sua missione istituzionale, si pone come coattore delle politiche di sviluppo del territorio e contribuisce alla soluzione delle problematiche che emergono dalle profonde trasformazioni in atto nella società;
- la FIDAPA è un movimento di opinione indipendente, non ha scopi di lucro, persegue i suoi obiettivi senza distinzione di etnia, lingua, religione e di opinioni politiche;
- La Federazione FIDAPA ha lo scopo di promuovere, coordinare e sostenere le iniziative delle donne che operano nel campo delle Arti, Professioni e Affari, autonomamente o in collaborazione con altri Enti, Associazioni ed altri soggetti;
- La FIDAPA per raggiungere tale scopo si propone i seguenti obiettivi:
 - ✓ Valorizzare le competenze e la preparazione delle Socie indirizzandole verso attività sociali e culturali che favoriscono il miglioramento della vita, anche lavorativa, delle donne;
 - ✓ incoraggiare le donne a un continuo impegno nonché ad una consapevole partecipazione alla vita sociale, amministrativa e politica, adoperandosi per rimuovere gli ostacoli ancora esistenti;
 - ✓ essere portavoce delle donne che operano nel campo delle Arti, delle Professioni e degli Affari, presso le Organizzazioni e le Istituzioni Nazionali, europee ed internazionali;
 - ✓ adoperarsi per rimuovere ogni forma di discriminazione a sfavore delle donne, sia nell'ambito della famiglia che in quello del lavoro, nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di pari opportunità;

TANTO PREMESSO

L'Università e la FIDAPA – sezione Foggia Capitanata, stipulano e convengono quanto segue:

Articolo 1 - Definizione

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.





Articolo 2 - Oggetto

L'Università e la FIDAPA si impegnano nel rispetto delle reciproche autonomie, finalità, regolamenti e statuto ad intensificare la compartecipazione nella realizzazione dell'obiettivo di sviluppo socio-culturale del territorio di competenza.

In particolare, le Parti raccorderanno tra loro e le altre Istituzioni universitarie di Puglia e Basilicata, nonché le Istituzioni Regionali preposte nell'ambito delle Pari Opportunità tra uomo e donna, nel lavoro e tempi di conciliazione famiglia/lavoro e alle carriere, le scelte di localizzazione dei poli didattici, di ricerca e dei corsi di formazione da attivare o potenziare in ragione dei fabbisogni e delle potenzialità rilevate nell'ambito della rimozione di ogni ostacolo alla promozione delle donne professioniste.

A tal fine, promuoveranno intese, con altri attori pubblici e private cointeressati, volte a garantire la concreta attuazione dei principi espressi nella Legge n. 120/2011 e DPR 251 del 30 novembre 2012, che introducono obblighi di "equilibrio di genere negli organi di amministrazione e controllo delle società controllate, dalle Pubbliche Amministrazioni e delle Società quotate nei mercati regolamentari, nonché un miglior raccordo tra comunità universitarie e territory, secondo un modello trasparente di promozione culturale, sociale ed economica.

Articolo 3 - Risorse

Per la collaborazione prevista dal presente Accordo, le Parti metteranno a disposizione proprie risorse strumentali e tecnologiche e proprio personale in relazione alle singole iniziative di collaborazione che saranno attivate, senza che alcuna parte debba corrispondere fondi o beni materiali all'altra e senza oneri per i contraenti.

Articolo 4 – Coordinamento delle iniziative

Per la realizzazione della collaborazione oggetto della presente convenzione saranno concordati e, di volta in volta, approvati dai competenti Organi di ciascuna Parte, appositi accordi attuativi, per disciplinare le specifiche iniziative, di cui verranno regolamentate finalità, tempi, oneri a carico delle Parti e modalità di copertura di eventuali spese delle singole iniziative.

Articolo 5 – Privacy e riservatezza

Le Parti si impegnano ad osservare e far osservare la riservatezza dei fatti, documenti ed elaborati dei soggetti coinvolti nelle singole attività di cui il personale impegnato possa venire a conoscenza durante le collaborazioni, salvo esplicita autorizzazione scritta per casi particolari. Le parti si impegnano a rispettare i vincoli imposti dalla legge sulla privacy.

La proprietà intellettuale dei risultati delle attività svolte congiuntamente dalle Parti in attuazione del presente accordo, ove non specificato, si intende in ugual misura.

Articolo 6 - Durata

Il presente Protocollo ha durata di 2 (due) anni a partire dalla data di stipula. È escluso qualsiasi tacito rinnovo. Ciascuna Parte potrà recedere liberamente dal presente Accordo, previo preavviso di almeno trenta giorni, da comunicarsi a mezzo posta elettronica certificata all'altra Parte. In caso di recesso sono fatti salvi gli impegni assunti fino alla data di comunicazione di cui sopra.







Articolo 7 – Trattamento dei dati personali

Le Parti, per quanto di competenza, si impegnano al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto nei propri Regolamenti nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 per la Protezione dei Dati o GDPR (General Data Protection Regulation) e del D.Lgs. 101/2018.

Articolo 8 - Controversie

Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente ogni eventuale controversia che dovesse sorgere relativamente alla interpretazione ed esecuzione dell'Accordo, prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

Qualora non si addivenisse ad una risoluzione amichevole, viene eletto competente il Foro di Foggia.

Articolo 9 - Registrazione

Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma D.P.R. 131 del 26/4/1986 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto. Tutte le relative spese, compreso il bollo, sono a carico della FIDAPA.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per FIDAPA

Avv. Antonietta Colasanto Presidente della sezione Fidapa – Foggia Capitanata Per Università di Foggia

La Prorettrice Vicaria Prof.ssa Milena Rita Grazia Sinigaglia